



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive
SERVIZIO 1.S – "COMMERCIO, ZES ed altri interventi agevolativi"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

CL001DCOI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.02.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28/06/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge n. 27 del 23.03.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola "concessione" contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola "autorizzazione".
- TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art. 49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.A. n. 1947 del 29.06.2016 pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 22.07.2016, così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017 e n. 2284 del 10.12.2018 entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26.03.2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito di carburanti;
- VISTA la L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01.06.2022 "Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3";
- VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n. 13 recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024";
- VISTA la L.R. 25 maggio 2022 n. 14 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024";

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 10.02.2023, con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTO il D.D.G. n. 549 del 07.04.2023 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Rizzo l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 1.S – "Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi" del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive a decorrere dal 06.04.2023;

VISTO il D.D.R.S. n. 4032 del 20.11.2012 in forza del quale la Soc. Eni S.p.A., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1 P.I. 00484960588 risulta titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito commerciale di oli minerali sito in Gela (CL), S.S. 115 Km loc.tà Giardinelli, così composto:

- a) n. 1 distributore con portata lt. 300/min
collegato a n. 1 serbatoio per gasolio agricolo da mc 30
 - b) n. 1 serbatoio per gasolio nazionale da mc 15
 - n. 1 distributore doppio di gasolio agricolo/gasolio nazionale con
portata lt.90/min. collegato ai serbatoi di cui al punto a) ed al punto b)
 - c) oli lubrificanti in confezioni sigillate fino a mc 10
- Capacità totale mc 55**

VISTA la comunicazione di subingresso, pervenuta in data 08.05.2023 ed assunta al protocollo Dipartimentale al n. 18727 del 08.05.2023, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale la Soc. Eni Sustainable Mobility S.p.A., con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 51 P.I. 11403240960, comunica il subingresso nell'autorizzazione di cui al suddetto D.D.R.S. n. 4032 del 20.11.2012;

VISTO l'atto di conferimento di ramo di azienda del 15.12.2022, a rogito del Notaio Paolo Castellini e registrato in data 16.12.2022 al n. 37483/IT;

CONSIDERATA la documentazione dimostrativa relativa alla disponibilità del suolo su cui ricade il deposito acquisita agli atti (atto di conferimento di ramo di azienda del 15.12.2022, a rogito del Notaio Paolo Castellini e registrato in data 16.12.2022 al n. 37483/IT di cui sopra);

VISTA la nota trasmessa in allegato alla comunicazione subingresso con la quale il Presidente ed Amministratore delegato della Soc. Eni Sustainable Mobility S.p.A., controllata al 100% da Eni S.p.A. e quindi per il tramite di questa, dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, dichiara che non è tenuta all'ambito di applicazione della normativa antimafia in forza dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs 159/2011;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e trasmessa in allegato alla comunicazione di subingresso, con la quale il Sig. Renato Mascolino, nella qualità di Procuratore della Soc. Eni Sustainable Mobility S.p.A., dichiara che la suddetta Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato ai sensi del Regio Decreto 16.03.1942 n. 267;

VISTA la visura camerale estratta telematicamente in data 12.04.2023 in capo alla Soc. Eni Sustainable Mobility S.p.A., dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio della presente presa d'atto;

VISTA l'attestazione del versamento relativo alla tassa di concessione governativa a norma dell'art. 6, della L.R. 24.08.1993 n. 24 e D.L.vo 22.06.1991 n. 230 per il rilascio della presente presa d'atto effettuato dalla Soc. Eni Sustainable Mobility S.p.A., in data 13.02.2023 di € 309,87;

VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa" come modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n.9;

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, Sig. Giovanni Sorrentino;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1) Per quanto riferito nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, si prende atto del subingresso della **Soc. Eni Sustainable Mobility S.p.A., con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 51 P.I. 11403240960** nell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito commerciale di oli minerali sito in in Gela (CL), S.S. 115 Km loc.tà Giardinelli, composto come in premessa, fino ad oggi intestata alla Soc. Eni S.p.A., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1 P.I. 00484960588.
- Art. 2) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza di tutte le clausole e condizioni stabilite dai provvedimenti citati in premessa e dalle vigenti disposizioni legislative ed è tenuto, altresì, a comunicare l'eventuale rimozione dell'impianto all'A.R.P.A. territorialmente competente per l'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e dal D.M. 31/2015.
- Art. 3) L'Assessorato concedente, non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi, dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art. 4) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159.
- Art. 5) La presente autorizzazione non può essere trasferita a terzi se non previa comunicazione e presa d'atto dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente comunicata, è nulla e comporta la decadenza dell'autorizzazione.
- Art. 6) Nell'esercizio dell'impianto, il titolare della presente autorizzazione dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con Decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. è stato approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 – D.M. 16.11.1995 n. 577 -).
- Art. 7) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 8) Il titolare della presente autorizzazione dovrà munirsi di ogni visto, parere, autorizzazione, ecc. eventualmente necessario per il mantenimento del deposito, previsto dalla normativa vigente.
- Art.9) Avverso la presente presa d'atto è ammesso ricorso nei tempi e nelle modalità normativamente previste.
- Art.10) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n.9.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
G. Sorrentino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (*ad interim*)
Roberto Rizzo



Documento
firmato da:
ROBERTO
RIZZO
09.05.2023 09:
45:42 UTC